

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO-PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valersi ad ogni effetto di legge, fra le parti:

- **ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI PROV. TP**, CF 80002810812, con sede in Trapani, via Serraino Vulpitta n. 6, in persona del Presidente, dott. BARRACO VITO IGNAZIO

e

- **Il rag. Leonardo Giacalone**, Consulente del lavoro con studio professionale in Marsala – Via Maestro Caimi n. 3, CF GCLLRD55L26E974T – PARTITA IVA 00334450814

### PREMESSO

- che tra le parti è stato già sottoscritto un precedente contratto di collaborazione scaduto lo scorso 31/12/2021, che prevedeva l'impegno del professionista a mettere in atto tutta una serie di adempimenti obbligatori – non effettuati precedentemente – al fine di adeguare il processo amministrativo e burocratico dell'OMCEO alle disposizioni di legge previste per gli Enti Pubblici non Economici, nonché alle disposizioni previste in particolare per gli Ordini Professionali;
- che il professionista ha adempiuto a tutti gli impegni assunti con il precedente contratto di collaborazione;
- che, ciò nonostante, l'OMCEO, non disponendo di personale adeguatamente preparato ed in attesa di espletare i concorsi pubblici per il reclutamento, intende avvalersi ancora della collaborazione del professionista, al fine di avere **un supporto consulenziale sulle materie di interesse degli enti pubblici ed in particolare degli Ordini Professionali**;

si conviene e si stipula

### 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Sig. Leonardo Giacalone, si impegna a prestare la Sua opera in favore dell'OMCEO consistente in:

- informare l'OMCEO, a mezzo mail o pec, in ordine a nuovi adempimenti, ovvero a nuove disposizioni di legge riguardanti il processo amministrativo-burocratico dell'Ente,
- assistere i dipendenti dell'OMCEO e il CD, nell'attuazione dei vari procedimenti amministrativi, fornendo, ove richiesti, pareri scritti o verbali in ordine alle materie di cui alla precedente alinea;
- controllare e, eventualmente, correggere le delibere ed i verbali che gli saranno preventivamente inviati dall'OMCEO;



## 2. ESCLUSIONI

È esclusa dal presente accordo qualsiasi prestazione diversa da quelle analiticamente indicate al precedente art. 2.

Qualora l'OMCEO richiedesse ulteriori prestazioni, diverse da quelle indicate al precedente art. 2, il professionista ha la facoltà di accettarle e di proporre, di volta in volta, un preventivo che dovrà essere accettato dall'OMCEO.

## 3. Qualificazione del contratto

Le parti forniscono reciproca assicurazione che il rapporto oggetto del presente contratto deve intendersi a tutti gli effetti di natura autonoma e che non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, non potrà instaurarsi alcun rapporto di lavoro diverso da quello indicato nel presente contratto.

## 4. Modalità di esecuzione della prestazione

Il collaboratore si impegna ad eseguire personalmente l'incarico affidatogli. Nello svolgimento della prestazione agirà in piena autonomia.

## 5. DURATA E RECESSO.

Il presente mandato professionale decorre dall'1/1/2022 e si intende conferito fino al 31/12/2022, con rinnovo tacito alla scadenza e per un periodo di un anno e, comunque, non oltre la scadenza del mandato dell'attuale Consiglio direttivo, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso così come previsto dall'art. 2237 c.c., poiché i compensi professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto.

Ciascuna delle due parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra parte la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di mesi sei da computarsi a ritroso dalla scadenza naturale.

Il mancato pagamento, nei termini pattuiti, costituisce giusta causa di scioglimento del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237, 2° comma, c.c., ed autorizza, il professionista all'immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità connessa e/o consequenziale a qualsivoglia pregiudizio arrecato al mandante – così come previsto dall'art. 2237, 3° comma, c.c..

Fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal presente contratto senza l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al presente articolo, dovrà corrispondere al professionista, a titolo di penale, una somma di denaro pari a tutti gli onorari dovuti fino all'ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi 6 mesi.

## 6. RISERVATEZZA

Il consulente garantisce che le informazioni di cui verrà a conoscenza saranno tenute strettamente riservate e non potranno essere, in alcun modo, utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia per quello strettamente connesso all'espletamento della prestazione.

Il consulente garantisce altresì, la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti negli archivi, dei dati elaborati e dei documenti ed informazioni pervenute dall'Omceo

## 7. COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Il compenso per le prestazioni previste nel presente contratto, per la durata di cui al precedente art. 5, viene stabilito in € 5000,00 (cinquemila), oltre IVA e contributo integrativo Enpacl (4%).

La fatturazione dei compensi e degli onorari maturati dal consulente, sarà effettuata con periodicità bimestrale a decorrere dal secondo mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo.

## 8. NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espressamente rinvio alle norme contenute nel libro V, titolo III, capo I del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trapani, lì 01/03/2022

Il Professionista

Rag. Leonardo Giacalone

Per l'OMCEO il Presidente

Dott. Vito Ignazio Barraco

